

Prot. N. ACIU.2007.237

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 6 aprile 2007

- All' AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
Sede
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
P.zza IV Novembre, 5
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **FINPIEMONTE**
via Bogino, 23
10123 Torino

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Isonzo, 34
00198 ROMA
- Al **Coordinamento CAA**
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma
c/o CAA AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- E p.c. Al **Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Segreteria tecnica
- Direzione Generale delle Politiche
Agroalimentari – PAGR V

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2. PREMESSA	5
2.1 Procedura SFC2007	10
3. PRESENTAZIONE DOMANDE.....	11
3.1 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale	11
3.2 Domande	12
4. CONTROLLI AMMINISTRATIVI	12
4.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 13	
4.2 Disposizioni specifiche per le misure contemplate nell'asse 1 e nell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4	13
4.3 Disposizioni specifiche per l'Asse LEADER	15
5. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA'.....	15
6. CONTROLLI IN LOCO.....	16
6.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 16	
6.2 Disposizioni specifiche per le misure contemplate nell'asse 1 e nell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4	17
6.2.1 Controlli ex-post	18
7. ESITI CONTROLLI	19
7.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 19	
7.2 Disposizioni specifiche per le misure contemplate nell'asse 1 e nell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4	24
8. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE (REG. (CE) N. 1290/2005)	25
9. AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTI	25
9.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 25	
10. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	26
10.1 Anticipazioni.....	26
10.2 Dichiarazioni di spesa	26
10.3 Regola del disimpegno automatico	27
10.4 Recuperi	28

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Reg. (CE) N. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

Reg. (CE) N. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA.

Reg. (CE) N. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Piani di sviluppo rurale approvati con decisione della Commissione europea.

2. PREMESSA

Con l'emanazione della nuova regolamentazione comunitaria la politica di sviluppo rurale per il 2007-2013, subisce sostanziali cambiamenti nelle modalità di programmazione e di attuazione.

In particolare:

- con il Regolamento sul finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC) – Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, - viene introdotto un nuovo strumento, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), per finanziare il cosiddetto secondo pilastro della PAC;
- con il Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 – viene introdotto un nuovo approccio basato sulla razionalizzazione delle misure di intervento intorno a obiettivi ben definiti garantendo un equilibrio finanziario minimo tra i diversi Assi di intervento.

Le principali caratteristiche della nuova politica di sviluppo rurale, sono rappresentate da:

- **un unico strumento di programmazione** - che comprende gli interventi precedentemente inclusi nei POR (Programmi Operativi Regionali), nei PSR (Piani di Sviluppo Rurale) e nei LEADER.
- **un unico strumento di finanziamento** rappresentato dal FEASR, quale unico fondo per il finanziamento del secondo pilastro della PAC che sostituisce il doppio sistema finanziario del FEOGA sezione garanzia e orientamento utilizzato nella programmazione 2000-2006;
- **una nuova strategia comunitaria per lo sviluppo rurale** che si concretizza con l'identificazione di un numero limitato di obiettivi strettamente legati alle priorità politiche espresse dall'Unione Europea, recepite dallo Stato membro attraverso l'elaborazione di un Piano Strategico nazionale (PSN) e dettagliate in Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) articolati su misure d'intervento raggruppate in assi prioritari.
- il potenziamento del **monitoraggio** volto a consentire la trasparenza degli interventi comunitari, nel quale sono state previste delle responsabilità anche per la Commissione europea e per lo Stato membro
- il potenziamento della **valutazione in itinere** dei Programmi che afferma il principio che la valutazione è un processo, o meglio, un'attività che accompagna il programma nel corso della sua attuazione.

La nuova politica sullo sviluppo rurale trova applicazione mediante l'attuazione di quattro Assi portanti all'interno dei quali sono definite delle misure di intervento, con proprie specificità, attivabili in tutto o in parte e codificate secondo le disposizioni comunitarie.

ASSE 1: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE		
Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano	Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione	Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli
111 - Formazione professionale e interventi informativi	121 - Ammodernamento delle aziende agricole	131 - Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria
112 - Insediamento dei giovani agricoltori	122 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
113 - Prepensionamento	123 - Accrescimento del valore economico delle foreste	133 - Attività di informazione e di promozione per i prodotti nei sistemi di qualità alimentare
114 - Utilizzo dei servizi di consulenza	124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	
115 - Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale	125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	
	126 - Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da catastrofi naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione	

ASSE 2 : MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

211 - Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

212 - Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

213 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro del Settore Acque)

214 - Pagamenti agroambientali

215 - Pagamenti per il benessere degli animali

216 - Sostegno agli investimenti non produttivi

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali

221 - Primo imboschimento di terreni agricoli

222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

223 - Primo imboschimento di superfici non agricole

224 - Indennità Natura 2000

225 - Pagamenti per interventi silvoambientali

226 - Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi

227 - Investimenti non produttivi

ASSE 3: QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE

Misure intese a diversificare l'economia rurale

311 - Diversificazione in attività non agricole

312 - Creazione e sviluppo delle imprese

313 - Incentivazione delle attività turistiche

Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali

321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

322 - Risanamento e sviluppo dei villaggi

323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

331 - Formazione e informazione

341 - Acquisizione di competenze, animazione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale

ASSE 4: LEADER

411 - Competitività

412 - Ambiente/gestione del territorio

413 - Qualità della vita/diversificazione

421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione

431 - Gestione del gruppo di azione locale, acquisizione di competenze e animazione del territorio

Si deve rilevare che il nuovo Reg. (CE) n. 1698/2005, che disciplina la materia dello sviluppo rurale, prevede, all'art. 15, che gli Stati membri possano presentare un unico programma nazionale, ovvero una serie di programmi regionali.

Al riguardo l'Italia, anche alla luce dell'assetto costituzionale delle competenze in agricoltura, ha stabilito di ricorrere all'elaborazione di programmi regionali che consentano di valorizzare le risorse e le specifiche esigenze di ciascun territorio.

In conseguenza di tale decisione si realizza un meccanismo di articolazione delle scelte strutturato su due poli: da un lato vi sono le priorità stabilite dal piano strategico nazionale di cui all'art. 11 del regolamento sopra citato, espressione dei principi di sussidiarietà e complementarietà della nuova regolamentazione comunitaria in agricoltura; dall'altro lato viene riconosciuto il rilevante ruolo delle Regioni nella individuazione delle politiche dello sviluppo agricolo.

I soggetti chiamati ad attuare le misure dello sviluppo rurale sono individuati dalla regolamentazione comunitaria nei seguenti:

- L'**Autorità di gestione** è responsabile, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005, dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma, ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:
 - o programmazione;
 - o selezione dei progetti secondo i criteri decisi dal Comitato di Sorveglianza;
 - o guida del comitato di sorveglianza e di valutazione;
 - o raccolta ed invio dei dati di monitoraggio al comitato di sorveglianza e di valutazione;
 - o preparazione delle relazioni annuali circa lo stato di attuazione del programma.

- Il **Comitato di sorveglianza** di cui all'art. 77 del Reg. (CE) n. 1698/2005 è istituito entro tre mesi dalla decisione che approva il programma, per l'accertamento dell'effettiva attuazione del programma stesso. A tal fine, ai sensi dell'art. 78 del regolamento sopra richiamato, il comitato:
 - o è consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate;
 - o verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;
 - o esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
 - o esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
 - o ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma;
 - o esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

- L'**Organismo pagatore** di cui all'art. 74, par. 2, lett. b), del Reg. (CE) n. 1698/2005, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005, esegue il pagamento degli aiuti riferiti al programma di sviluppo rurale ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:

- o Definizione delle procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione ed il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare
- o Controlli amministrativi esaustivi sulla totalità delle domande, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 1975/2006;
- o Controlli in loco, che riguardano almeno il 5% dei beneficiari, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 1975/2006;
- o Gestione irregolarità e recuperi;
- o Pagamento degli aiuti comunitari;
- o Conservazione dei documenti e tenuta dei libri contabili;
- o Conti annuali;
- o Firma della dichiarazione di affidabilità.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti, l'esecuzione dei predetti compiti può essere delegata. La delega è attribuita nel rispetto dell'allegato 1, par. 1, lett. C), del Reg. (CE) n. 885/2006.

- L'**Organismo di certificazione** di cui all'art. 74, par. 2, lett. c), del Reg. (CE) n. 1698/2005, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/2005 può essere un Ente di diritto pubblico o privato, ed ha il compito di certificare i conti dell'organismo pagatore in ordine alla veridicità, completezza e correttezza, nonché di stendere la relazione di certificazione annuale.

- L'**Organismo di coordinamento** di cui all'art. 6, par. 3, del Reg. (CE) n. 1290/2005, promuove l'applicazione armonizzata delle norme comunitarie tra gli Organismi pagatori, per quanto attiene ai pagamenti degli aiuti ed ai controlli nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, ed è competente in particolare relativamente alle attività di:

- o predisposizione delle istruzioni agli Organismi Pagatori in materia di istruttoria, controlli e sanzioni nell'ambito del SIGC;
- o effettuazione a livello nazionale delle verifiche sulle domande di aiuto/dichiarazioni, trasmesse dagli Organismi Pagatori, nell'ambito del SIGC;
- o ricezione dagli Organismi Pagatori, con cadenza trimestrale, della dichiarazione di spesa, sottoscrizione e trasmissione della stessa ai Servizi della Commissione europea;
- o ricezione sul conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia dei rimborsi da parte dell'Unione Europea che delle somme facenti parte della quota nazionale, ed assegnazione degli stessi agli Organismi Pagatori sulla base delle previsioni di spesa.

2.1 Procedura SFC2007

SFC2007 (System for Funds Management in the European Community) è un sistema per la gestione dei fondi comunitari, attraverso il quale si elaborano e condividono le informazioni concernenti le disponibilità e le utilizzazioni delle risorse che i fondi stessi mettono a disposizione degli Stati membri. Il sistema non è limitato allo scambio delle informazioni esclusivamente contabili, ma costituisce una struttura informativa completa per tutto quanto attiene alla gestione dei fondi, secondo quanto appresso specificato.

La trasmissione elettronica dei dati è assicurata dal SFC2007, la cui utilizzazione attribuisce certezza giuridica alle informazioni ed ai documenti scambiati, in quanto offre uno scambio elettronico sicuro dei documenti.

Il sistema SFC2007 non è utilizzato per la trasmissione dei conti annuali, che sono invece trasmessi tramite i tradizionali canali FEAGA.

SFC2007 è usato per la trasmissione dei Programmi, dei dati di monitoraggio e delle dichiarazioni di spesa relative ai Programmi di Sviluppo Rurale.

In particolare, SFC2007 permette:

- lo scambio diretto elettronico di informazioni certificate tramite firma elettronica;
- l'agevole introduzione dei dati per gli Stati Membri;
- l'utilizzo di un ambiente per simulazioni calcoli;
- la consultazione dei documenti, opzioni di ricerca, struttura di archiviazione, individuazione contatti;
- la disponibilità di informazioni in tempo reale (simulazioni di calcolo, consultazioni, resoconti);
- la coerenza dei dati, in quanto gli stessi sono disponibili immediatamente per i Servizi della Commissione;
- l'utilizzo di formati standard per lo scambio dei dati e la gestione automatizzata degli errori;
- la condivisione delle informazioni a tutti gli utenti autorizzati, garantendone la trasparenza.

. . .

La presente circolare, in relazione a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 disciplina le modalità di:

- presentazione delle domande di aiuto;
- presentazione delle domande di pagamento;
- applicazione delle procedure di controllo, in ambito SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), in loco e della condizionalità;
- pagamenti degli aiuti;
- rendicontazione della spesa.

3. PRESENTAZIONE DOMANDE

3.1 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria per i richiedenti che presentino domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i richiedenti stessi, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare la documentazione aggiornata.

Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone ai fini dell'utilizzo in una domanda d'aiuto compresi i dati relativi alle misure ad investimento (fabbricati).

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo le disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento.

In relazione all'unicità del fascicolo aziendale, il Coordinamento AGEA assicura la disponibilità a tutti gli Organismi pagatori dei dati contenuti nel fascicolo stesso.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "manuale del fascicolo aziendale" allegato alla richiamata Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 attualmente in corso di revisione ed aggiornamento.

Qualora nell'ambito di un programma regionale vi siano necessità specifiche relative a documenti ed informazioni non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti ed informazioni sono conservati presso l'Organismo pagatore competente per il territorio della Regione interessata.

In relazione a quanto precede, si evidenzia che, se un'azienda è ubicata con diverse Unità tecnico-economiche (UTE) in più di una Regione, poiché i PSR sono regionali, potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate. In altri termini, ciascuna UTE aziendale può essere interessata dagli specifici bandi emanati dalla Regione nel cui territorio detta UTE è ubicata, e deve rispettarne le regole, gli obblighi e le condizioni di ammissibilità. Ciascuna azienda può dunque presentare più domande presso le diverse Regioni in cui ha le proprie UTE, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi.

Prerequisiti per la presentazione delle domande di aiuto sono:

- la conformità con il Programma di sviluppo rurale;
- la presenza di un fascicolo aziendale aggiornato;
- la presenza, nel fascicolo stesso, di tutte le particelle per le quali si richiede un aiuto previsto dal PSR.

Prima di presentare domande nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, i soggetti interessati devono curare il rispetto dei prerequisiti sopra citati, in particolare mediante l'aggiornamento, qualora necessario, delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.

3.2 Domande

Ai fini dell'individuazione dell'Organismo pagatore competente occorre fare riferimento all'ubicazione delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.

Tutte le domande presentate dalle aziende agricole sono registrate dall'Organismo pagatore, anche se tardive, non ammissibili o incomplete.

La domanda, anche se rispondente ai prerequisiti sopra indicati ed ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria e dai Programmi di sviluppo rurale, per poter essere ammessa a pagamento, ai sensi dell'allegato 1, par. 2, lett. A), del Reg. (CE) n. 885/2006, deve altresì essere assoggettata ai controlli amministrativi, ed eventualmente anche in loco secondo quanto specificato nei paragrafi successivi della presente circolare.

Per l'anno 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie, derivanti da trascinati di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006, ai sensi del Reg. (CE) 1257/1999 ed ex Reg. (CEE) 2078/92, devono essere presentate entro il termine del 15 maggio 2007, allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra anche la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003.

A decorrere dalla presentazione della domanda del 2008, la domanda unica contiene tutte le misure connesse alla superficie, in conformità al par. 1 dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004. Ai sensi dello stesso art. 11, nel caso in cui più Organismi pagatori siano competenti per le misure connesse con più superfici contenute nella stessa domanda unica, i dati sono trasferiti ad ognuno per la propria competenza.

4. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale devono poter essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante check-list.

Il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede che i principi generali di controllo e le disposizioni relative alle riduzioni ed esclusioni in caso di false dichiarazioni, seguano i principi già previsti nel SIGC.

In particolare l'art. 2 del regolamento in questione dispone per tutte le misure previste nei quattro assi, l'applicazione, mutatis mutandis, dei seguenti articoli del Reg. (CE) n. 796/2004:

- l'articolo 5 (Identificazione degli agricoltori);
- l'articolo 22 (Revoca delle domande di aiuto);
- l'articolo 23 (Principi generali dei controlli);
- l'articolo 69 (Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini);
- l'articolo 73 (Recupero di importi indebitamente erogati).

Qui di seguito si distinguono le procedure di controllo relative alle misure a superficie, alle misure ad investimento ed alle misure relative all'Asse Leader.

4.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

Concernono le «misure connesse alla superficie», e cioè le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata e le «misure connesse agli animali», e cioè le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.

I controlli di cui alla presente sezione si applicano alle seguenti misure dello sviluppo rurale di cui all'art 36 del Reg. (CE) n. 1698/2005:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:
 - o 211 - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
 - o 212 - indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
 - o 213 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
 - o 214 - pagamenti agroambientali;
 - o 215 - pagamenti per il benessere degli animali;

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:
 - o 221 - imboschimento di terreni agricoli;
 - o 222 - primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
 - o 223 - imboschimento di superfici non agricole;
 - o 224 - indennità Natura 2000;
 - o 225 - pagamenti silvoambientali;

Riguardano inoltre le misure attuate nell'ambito dell'Asse Leader, qualora le operazioni corrispondano a una delle sopraelencate misure a superficie.

A queste misure si applicano, inoltre, i seguenti articoli del Reg. (CE) n. 796/2004:

- l'articolo 2, punti 10 (Irregolarità) 22 (Superficie determinata) e 23 (Animale accertato);
- l'articolo 6 § 1 (Identificazione delle parcelle agricole);
- l'articolo 9 (Sistema di controllo in materia di condizionalità);
- l'articolo 18 (Semplificazione delle procedure);
- l'articolo 21 (Presentazione tardiva delle domande);
- l'articolo 25 § 1 (Controlli in loco – preavviso).

I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle domande e comprendono controlli incrociati, che riguardano almeno le superfici e gli animali, nell'ambito del SIGC.

Devono essere adottate apposite check-list - da registrare nel SIGC - nelle quali vengono tracciate almeno le attività di controllo svolte, gli esiti dei controlli e le eventuali misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Deve essere previsto un sistema di monitoraggio delle irregolarità emerse a seguito dei controlli amministrativi.

4.2 Disposizioni specifiche per le misure contemplate nell'asse 1 e nell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

Concernono:

- Tutte le misure dell'ASSE 1;
- Tutte le misure dell'ASSE 3;
- Le seguenti misure dell'ASSE 2:
 - o 214 – agroambiente (limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche);
 - o 216 – sostegno agli investimenti non produttivi;
 - o 221 – imboschimento di terre agricole (limitatamente ai costi di impianto);
 - o 223 – imboschimento di terre non agricole (limitatamente ai costi di impianto);
 - o 226 – ricostituzione del potenziale forestale;
 - o 227 – sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste;
- Tutte le misure pertinenti dell'ASSE Leader (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione competenze e animazione).

I controlli amministrativi sono responsabilità dell'Organismo pagatore e riguardano il 100% dei beneficiari.

Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

I controlli medesimi, anche sulla base della documentazione allegata alle domande, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Reg. (CE) n. 1975/2006, vertono su:

- Verifica dell'ammissibilità dell'operazione
- Rispetto dei criteri di selezione
- Conformità della spesa
- Congruenza delle spese
- Affidabilità del richiedente

Nell'ambito dei controlli amministrativi, deve essere verificato che i pagamenti sostenuti dal beneficiario siano comprovati da fatture o documenti aventi lo stesso valore contabile. La verifica è intesa ad evitare doppi finanziamenti irregolari per lo stesso investimento e quindi dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti (fatture quietanzate e annullate) affinché sia verificata, anche sulla base delle registrazioni sui libri contabili e fiscali, la realtà e l'imputabilità della spesa.

All'atto del controllo amministrativo, deve essere inoltre verificato anche il rispetto dei massimali di aiuto ammessi.

I suddetti elementi devono essere riportati nelle check-list anche per le attività di verifica previste all'art. 26 § 2 e § 3 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

Le stesse check-list devono essere registrate nel SIGC e conservate nel dossier della corrispondente domanda di aiuto/pagamento. In particolare vanno conservate, la lista dei controlli effettuati e la relazione delle eventuali misure e riduzioni applicate in caso di irregolarità o inammissibilità delle spese.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, deve essere effettuata anche una visita in situ, secondo quanto previsto dal par. 4 del citato articolo 26, che rientra nei controlli amministrativi. Essa deve pertanto essere effettuata sul 100% dei progetti – prima del

pagamento dell'aiuto ed in caso di una sola visita va comunque effettuata prima del pagamento del saldo finale - ed ha il compito di verificare l'esistenza fisica dell'investimento, e la rispondenza allo scopo.

La visita in situ non deve essere confusa con il controllo in loco (che viene effettuato sul 5% degli investimenti ed è un controllo più approfondito, effettuato da personale terzo in applicazione del principio della separazione delle funzioni).

La visita in situ non solleva dall'obbligo di effettuare i controlli in loco.

Per le domande relative al sostegno per le misure di prepensionamento i controlli amministrativi comprendono controlli incrociati nell'ambito del SIGC.

4.3 Disposizioni specifiche per l'Asse LEADER

Per quanto riguarda le operazioni gestite in ambito LEADER, per i soli controlli amministrativi il Reg. (CE) n. 1975/2006 prevede alcune specificità.

In particolare, i controlli restano sotto la responsabilità dell'Organismo Pagatore e si applicano tutte le norme relative ai controlli in materia di misure ad investimento.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 33 § 1 del suddetto regolamento, i controlli amministrativi sulle operazioni selezionate dai gruppi di azione locale (GAL), possono essere delegati al GAL, con apposita delega formale, previa verifica della effettiva capacità amministrativa a tal fine necessaria.

Restano invece di competenza dell'Organismo Pagatore (e non possono essere delegati al GAL) i controlli amministrativi per quanto riguarda le spese di gestione dei GAL, le spese per acquisizione di competenze e le spese per attività di animazione. Questi controlli, in ogni caso, devono essere effettuati da controllori non facenti parte dei GAL stessi.

5. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA'

L' art. 19 del Reg. (CE) n. 1975/2006 indica che per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali (di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) 1782/03) che l'agricoltore è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

Per quanto riguarda i beneficiari delle misure agroambientali, si precisa che, oltre al rispetto della condizionalità come sopra descritta, questi sono tenuti altresì al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti sanitari (art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005) e delle altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.

Tali controlli devono essere effettuati sui beneficiari delle misure di seguito riportate:

- 211 - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- 212 - indennità a favore degli agricoltori delle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali;
- 213 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- 214 - pagamenti agroambientali;

- o 215 - pagamenti per il benessere degli animali;
- o 221 - imboschimento di terreni agricoli;
- o 224 - indennità Natura 2000;
- o 225 - pagamenti silvoambientali

La dimensione del campione sulla quale effettuare i controlli in loco per la condizionalità è pari almeno all' 1% di tutti i richiedenti che devono rispettare almeno un requisito.

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco può essere estratto all'interno del campione del 5%.

Tuttavia, qualora lo si ritenesse opportuno, l'Organismo Pagatore può selezionare l'1% del campione in maniera indipendente dal campione del 5% oppure mediante una combinazione delle due possibilità.

Per quanto riguarda l'analisi dei rischi, deve tenersi conto delle particolari caratteristiche dei controlli e degli impegni in quanto lo scopo dei controlli è quello di rilevare eventuali non conformità in materia di rispetto degli obblighi di condizionalità.

Nel campo della condizionalità, le percentuali di riduzioni dell'aiuto stabilite dallo Stato membro, devono essere commisurate alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze e si applicano all'importo complessivo del sostegno.

Per la misura relativa agli investimenti di terreni agricoli dovrà essere previsto un sistema di sanzioni per la condizionalità separato da quello previsto per i pagamenti delle misure a superfici in quanto trattasi di misura non rientrante in tale fattispecie.

Maggiori e più precise istruzioni saranno fornite con separata circolare.

6. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in questione sono eseguiti, di norma, contemporaneamente agli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole.

In quanto controlli essenziali ai fini del riconoscimento della spesa, i controlli in loco sono di indefettibile competenza dell'Organismo pagatore, attesa la rilevanza che gli esiti di tali controlli, basati su affidabili analisi di rischio, assumono rispetto alla regolarità e conformità dei pagamenti delle domande di aiuto, e per le conseguenze finanziarie che ne potrebbero derivare se l'esecuzione delle misure e la loro conformità non sono presidiati in modo adeguato anche da tutte le altre autorità preposte ai programmi di sviluppo rurale.

6.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

I criteri di rischio per l'estrazione dei campioni di controllo sono individuati a livello nazionale unitamente a quello degli aiuti a superficie di cui alla domanda unica.

I controlli in loco per le misure a superficie nello sviluppo rurale sono di competenza dell'Organismo Pagatore, che ne è responsabile.

Il campione riguarda almeno il 5% dei beneficiari, per ciascun piano e misura, che hanno assunto un impegno su una o più misure. Le domande non conformi al bando, e quindi

non ammesse ad aiuto in seguito ai controlli amministrativi non fanno parte della popolazione sulla quale si estrae il campione del 5%.

Per le misure pluriennali, il cui impegno risulti superiore ai cinque anni, a partire dal sesto anno, la percentuale di controlli può essere ridotta al 2,5% dei beneficiari. Tali aziende, a partire dal sesto anno, non fanno parte della popolazione sulla base della quale si estrae il campione del 5%.

La selezione del campione di controllo è effettuata sulla base di:

- un'analisi dei rischi (75-80% del campione)
- un fattore casuale (20-25% del campione)

L'analisi dei rischi deve essere effettuata sulla base di quanto disposto all'art. 27 § 2 del Reg. (CE) n. 796/2004. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.

Ai controlli in loco, si applicano i seguenti paragrafi dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 796/2004:

- § 3 - innalzamento delle percentuali di controlli in loco nell'anno in corso, in caso di irregolarità significative su determinate aree geografiche;
- § 4 - garanzia di affidabilità e rappresentatività degli elementi di controllo verificati in base ad un campione.

I motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco sono registrati nel SIGC e resi disponibili ai Servizi della Commissione U.E. ed all'ispettore incaricato del controllo, prima dell'inizio del controllo stesso.

La relazione di controllo deve contenere gli elementi minimi definiti all'art. 28 del Reg. (CE) n. 796/2004. Tali elementi devono essere registrati nel SIGC.

I controlli in loco sono eseguiti a norma dei seguenti articoli del Reg. (CE) n. 796/2004:

- articolo 29 - parcelle agricole da controllare;
- articolo 30 - determinazione delle superfici;
- articolo 32 - telerilevamento;
- articolo 35 - animali (elementi dei controlli in loco).

Per ogni maggiore approfondimento sul punto si fa riferimento alle istruzioni sulla Domanda Unica 2007.

6.2 Disposizioni specifiche per le misure contemplate nell'asse 1 e nell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

I controlli in loco per le misure ad investimento, da effettuarsi prima del pagamento finale, sono responsabilità dell'Organismo pagatore e hanno come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione del sostegno.

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

In base a quanto disposto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 1975/2006, il campione deve rappresentare una percentuale pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013 per la misura in questione. Tuttavia, annualmente, è necessario effettuare controlli su un campione pari almeno al 4% della spesa dichiarata.

ANALISI DEL RISCHIO

Il campione viene selezionato sulla base di una analisi del rischio, i cui criteri devono permettere, tra l'altro, di estrarre un campione che sia rappresentativo, che riguardi:

- operazioni di vario tipo e dimensioni;
 - eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
 - aziende che non aderiscono alla consulenza aziendale
- e che rappresenti, per ogni PSR, un sostanziale equilibrio tra gli Assi e le Misure

ELEMENTI DEL CONTROLLO

I Controlli, che devono essere effettuati da personale terzo rispetto ai controlli amministrativi, consistono in una visita in loco per la verifica dell'operazione, nel corso della quale è necessario verificare:

- i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e realtà della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti;
- la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore.

CONTESTUALITÀ DEL CONTROLLO IN LOCO E DELLA VISITA IN SITU

E' possibile unificare le visite in situ (di cui ai controlli amministrativi) e i controlli in loco. In tal caso la visita in situ deve essere effettuata rispettando tutti i requisiti del controllo in loco, come sopra indicati.

6.2.1 Controlli ex-post

I controlli ex post sono controlli in loco da effettuarsi in relazione alla misure ad investimento, e hanno la finalità di verificare il rispetto degli impegni del beneficiario per almeno i 5 anni successivi al pagamento finale od oltre se diversamente specificato dalla normativa vigente.

In particolare devono verificare che l'investimento che ha beneficiato di un contributo da parte del FEASR non subisca modifiche sostanziali, che ne alterino la natura, o che siano oggetto di un cambiamento dell'assetto proprietario, o di cessazione o rilocalizzazione di attività produttiva.

Tali controlli devono altresì verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati, nonché che la stessa operazione non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Separazione delle funzioni

I controlli devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa operazione di finanziamento.

Dimensione del campione

il campione copre ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile.

Analisi del rischio

Il campione è estratto sulla base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

7. ESITI CONTROLLI

Tutti gli elementi necessari al calcolo delle riduzioni ed esclusioni, devono poter essere controllati e registrati nel SIGC. La procedura che ha determinato l'esito del controllo deve essere tracciata all'interno di una scheda riepilogativa riproducibile in qualsiasi momento.

7.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, 17 e 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superfici e per le misure sugli animali.

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture, anche se tali superfici sono dichiarate all'interno della stessa misura.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura.

ESITO AZIENDALE SUPERFICI			ESITO PER GRUPPO CULTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOST AMENT O	EFFETTO
In concorda nza	[0%- 30%]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per gruppo di coltura.	In tollera nza	[0%- 3%] e al massi mo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata (articolo 16 par. 1 Reg. (CE) n. 1975/2006)
			In tollera nza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata (articolo 16 par. 2 Reg. (CE) n. 1975/2006)

ESITO AZIENDALE SUPERFICI			ESITO PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOST AMENT O	EFFETTO
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento (articolo 16 par. 2, comma 2 del Reg. (CE) n. 1975/2006)
Fuori tolleranza	(>30%–50%)	Art. 16 par. 3 Reg. (CE) n. 1795/2006: Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 30% la superficie determinata calcolata in conformità all'art. 50, par. 3 del regolamento Ce 796/2004, l'aiuto a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito di tutte le corrispondenti misure a superfici non è concesso per l'anno civile considerato.			
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	Art. 16 par. 3, comma 2 Reg. (CE) n. 1975/2006: Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 50% la superficie determinata, l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, art. 3 del Reg. (Ce) n. 796/2004. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 1698/2005, a cui il beneficiario avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre			

ESITO AZIENDALE SUPERFICI			ESITO PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO
		anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.			

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004, è imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente od intenzionalmente, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la corrispondente misura a superficie per il corrispondente esercizio FEARS (annuale). Inoltre il beneficiario è escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'art. 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 1698/2005.

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI <i>(le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini devono essere trattate separatamente)</i>		
ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO
In concordanza	[0% - 50%]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per bovini all'esito per ovini e caprini.	In tolleranza	[fino a 3 animali solo per i bovini]	Importo da calcolare in base agli animali accertati (articolo 17 par. 1 reg. Ce n. 1975/2006)

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI (le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini devono essere trattate separatamente)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
			In tolleranza	[> a 3 animali solo per i bovini e fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 59 par. 2 del reg. Ce n. 796/2004 (articolo 17 par. 2 reg. Ce 1975/2006)
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento (articolo 17 par. 2 reg. Ce n. 1975/2006)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	Art. 17 par. 3 Reg. Ce 1975/2006: Se la percentuale di scostamento degli animali accertati ai sensi dell' articolo 59(3) del reg. Ce n. 796/2004 supera di oltre il 50%, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero degli animali dichiarati ed il numero degli animali accertati in conformità dell'articolo 57(3) del reg. Ce n. 796/2004. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui il beneficiario avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello			

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI (le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini devono essere trattate separatamente)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
		di accertamento. Se l'ammontare non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.			

Se la differenza fra il numero degli animali dichiarati e gli animali accertati a norma dell'articolo 57(3) del regolamento Ce n. 796/2004, é imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente od intenzionalmente, il beneficiario è escluso dall'aiuto per il corrispondente regime di aiuto per i bovini in questione per il corrispondente esercizio FEARS (annuale). Inoltre il beneficiario è escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra gli animali dichiarati e quelli accertati in conformità dell'art. 57(3) del reg. Ce n. 796/2004, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento di uno qualsiasi dei regimi di sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005

INADEMPIENZE INTENZIONALI

Ai fini di una armonizzazione delle procedure amministrative di seguito sono definiti i criteri di inadempienza intenzionale, sulla base della casistica già prevista per il regime della Domanda Unica.

Ai fini delle definizioni delle irregolarità commesse deliberatamente di cui all'art. 16 § 5 del Reg. (CE) n. 1975/2006, sono definite le seguenti irregolarità:

- aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% determinato da superfici richieste a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo); – fabbricati; - acque);

- aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato a superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio;
- domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%;
- aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale compreso tra il 3% e il 20% determinato da superfici richieste a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo); – fabbricati; - acque);
- domande selezionate a campione per tre anni di seguito, con scostamento aziendale, in tutte e tre le annualità, compreso tra 3 e 20%.

ULTERIORI SANZIONI

Alcune misure possono prevedere degli obblighi aggiuntivi (ad esempio impegni agroambientali) diversi da quelli relativi alle superfici o al numero degli animali, da verificare a cura dell'Organismo pagatore.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, a seconda della gravità, della durata e della entità della inadempienza riscontrata, i Programmi di Sviluppo rurale devono indicare le modalità per la verificabilità di tali obblighi, nonché gli importi della riduzione dell'aiuto.

In ogni caso, in presenza di una irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura per il corrispondente esercizio FEASR e per quello successivo, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

CUMULO DELLE RIDUZIONI

In caso di cumulo di più riduzioni, queste si applicano con la seguente successione:

- 1) art. 21 Reg. (CE) n. 796/2004 (tardiva presentazione della domanda)
- 2) artt. 16 e 17 Reg. (CE) n. 1975/2006 (criteri ammissibilità superfici e animali)
- 3) art. 18 Reg. (CE) n. 1975/2006 (altri criteri di ammissibilità)
- 4) artt. 22 e 23 Reg. (CE) n. 1975/2006 (condizionalità)

7.2 Disposizioni specifiche per le misure contemplate nell'asse 1 e nell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

Le riduzioni ed esclusioni sono calcolate sulla base di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili a pagamento. Se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (dichiarato) supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento (accertato) di oltre il 3%, all'importo stabilito si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30 dello stesso regolamento.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

8. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE (Reg. (CE) n. 1290/2005)

Gli Organismi Pagatori sono tenuti a trasmettere all'Organismo di coordinamento i dati necessari ad assicurare l'effettuazione dei controlli di ammissibilità delle domande di aiuto nell'ambito dell'applicazione del SIGC (Reg. (CE) n. 796/2004), nonché tutti gli altri elementi di natura finanziaria richiesti dalla normativa comunitaria in materia.

Ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1975/2006, gli Organismi Pagatori devono trasmettere all'Organismo di Coordinamento, per il successivo inoltro alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno e per la prima volta entro il 15 luglio 2008 una relazione sull'esercizio finanziario FEASR precedente, relativa in particolare ai seguenti punti:

- il numero di domande di pagamento per ciascuna misura di sviluppo rurale, l'importo totale controllato e, se del caso, la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco effettuati a norma degli articoli 12, 20 e 27 del Reg. (CE) n. 1975/2006;
 - per il sostegno connesso alla superficie, la superficie complessiva con una ripartizione per singolo regime di aiuto;
 - per le misure connesse agli animali, il numero complessivo di capi con una ripartizione per singolo regime di aiuto;
 - le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18, 22 e 23 del suddetto regolamento;
- e) il numero di controlli ex post effettuati, l'importo delle spese controllate e i risultati dei controlli, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate.

9. AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTI

9.1 Disposizioni specifiche per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 1975/2006 i pagamenti per quegli agricoltori che non sono risultati estratti nel campione di controllo possono avere inizio solo dopo l'avvio dei controlli in loco presso tutte le aziende facenti parte del campione da controllare. Solo dopo che l'ultima visita in loco è stata iniziata, è possibile avviare i pagamenti per le aziende non campione; e successivamente, una volta disponibili gli esiti dei controlli presso le aziende a campione, possono essere effettuati i pagamenti alle aziende

medesime, qualora ovviamente tali esiti lo permettano. Quindi non occorre attendere l'esito dei controlli per effettuare i pagamenti delle aziende non campione, ma occorre attendere l'inizio dell'ultima visita in loco.

In attesa dell'espletamento dei controlli in loco, possono essere corrisposte anticipazioni fino ad un massimo del 70% del premio spettante per ciascuna misura o gruppo di operazioni, a condizione che siano stati effettuati tutti i controlli amministrativi previsti all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1975/2005.

Qualora si opti per la possibilità di erogare tali anticipazioni, i relativi pagamenti devono interessare tutti i beneficiari (compresi quindi quelli estratti a campione).

10. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

10.1 Anticipazioni.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1290/2005, all'atto dell'approvazione di ogni PSR la Commissione versa una anticipazione pari al 7% del contributo totale FEASR 2007-2013. Tale anticipazione è ripartita in due tranches annuali pari al 3,5%.

Tali importi sono versati dalla Commissione sul conto corrente di tesoreria 23211 (fondo di rotazione istituito con la legge 183/87) con indicazione del PSR al quale si riferiscono, ed il Ministero dell'economia e finanze corrisponde la quota di cofinanziamento nazionale da assegnare agli Organismi pagatori sulla base delle esigenze di spesa.

Gli importi oggetto di anticipo sono recuperati dalla Commissione se l'Organismo pagatore competente non dichiara alcun pagamento nei 24 mesi successivi alla approvazione del PSR.

Anticipazioni da parte delle Regioni: qualora necessario, in aggiunta alle suddette fonti di finanziamento, le Regioni e PP.AA. possono disporre anticipazioni corrispondenti all'intera spesa pubblica necessaria per far fronte ai pagamenti (quindi quota FEASR, quota nazionale e quota regionale).

10.2 Dichiarazioni di spesa

Per avere il rimborso da parte del FEASR, le spese effettuate dagli Organismi Pagatori devono essere oggetto di una dichiarazione di spesa da presentarsi entro scadenze prefissate (entro la fine del mese di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno). Tali dichiarazioni vanno presentate anche in caso di assenza di pagamenti.

Le spese dichiarate sono le spese effettuate dall'Organismo Pagatore nei tre mesi precedenti.

Gli importi da inserire nelle dichiarazioni di spesa sono gli importi complessivi pagati dall'Organismo Pagatore (SPESA PUBBLICA) e non la sola quota di cofinanziamento UE.

Le dichiarazioni di spesa potranno essere trasmesse solo successivamente alla approvazione del relativo PSR 2007-2013.

Le spese devono essere dichiarate dall'Organismo Pagatore incaricato del programma di sviluppo rurale 2007-2013. La trasmissione della dichiarazione di spesa deve essere effettuata attraverso il sistema informativo SFC2007 messo a disposizione dalla Commissione UE. A tal fine i responsabili degli Organismi Pagatori hanno ricevuto una password di accesso a tale sistema che li abilita al caricamento della dichiarazione di spesa.

La dichiarazione fa riferimento alle misure di sviluppo rurale del nuovo programma e per ogni misura, indica l'importo delle spese pubbliche effettivamente pagate.

Gli Organismi Pagatori che sono competenti per più PSR devono presentare una distinta dichiarazione di spesa per ogni singolo PSR.

L'AGEA Coordinamento provvede alla validazione ed al successivo inoltro formale alla Commissione europea, entro le scadenze suddette, delle dichiarazioni di spesa.

La Commissione verifica le dichiarazioni di spesa e rimborsa il contributo comunitario del FEASR entro 45 giorni. Il cofinanziamento FEASR viene calcolato sulla base del nuovo piano finanziario allegato al nuovo PSR approvato, utilizzando il tasso medio di cofinanziamento UE relativo ad ogni asse.

Al termine dell'esame la Commissione provvede a versare il rimborso della quota di cofinanziamento FEASR, con versamenti distinti, relativi ad ogni dichiarazione di spesa (e quindi ad ogni singolo PSR) sul conto corrente 23211 (fondo di rotazione legge 183/87)

Il Ministero dell'Economia e finanze provvede a trasferire agli Organismi pagatori tali importi, corredandoli con il rimborso della relativa quota di cofinanziamento a carico del bilancio nazionale, sulla base delle indicazioni di spesa formulate dal Coordinamento AGEA.

10.3 Regola del disimpegno automatico

La decisione di approvazione di ogni singolo PSR è corredata del Piano finanziario 2007-2013 relativo al PSR stesso. In tale piano finanziario è previsto un importo totale per il suddetto periodo, scaglionato in 7 anni.

L'importo relativo all'anno N deve essere speso entro i due anni successivi. Qualora entro l'anno N+2 la somma delle dichiarazioni di spesa presentate non copra interamente l'importo dell'anno N, la parte non utilizzata viene disimpegnata per mancato utilizzo. In tal senso la Commissione predispone una decisione ad hoc, con la quale si dispone il disimpegno dell'importo non utilizzato, e la conseguente riduzione del plafond 2007-2013 per il programma in questione.

La decisione di cui sopra si concretizza quindi in una perdita definitiva dei finanziamenti comunitari.

10.4 Recuperi

L'Organismo pagatore competente iscrive le somme da recuperare per pagamenti indebiti, irregolarità e/o sanzioni nel registro dei debitori.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1290/2005, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità anche per quanto riguarda le somme perse a seguito di irregolarità, gli importi di cui al periodo precedente, iscritti nel registro dei debitori, sono recuperati anche mediante compensazione con i successivi pagamenti al beneficiario interessato, anche se non connessi con la partecipazione ad un programma di sviluppo rurale (per esempio, con i pagamenti diretti rientranti nell'ambito della Domanda Unica).

Ai sensi dell'art. 33, par. 3, lett. c), del regolamento sopra citato, gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati alla stessa misura del programma interessato.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
F.to Giancarlo Nanni